

SALTATIONES SCCELERATISSIMORUM*. LA MUSICA E LA DANZA NEI CANONI CONCILIARI E NELLE EPISTOLE PONTIFICIE (IV-VII SEC.)

SALTATIONES SCCELERATISSIMORUM. MUSIC AND DANCE AT CONCILIAR CANONS AND PAPAL LETTERS (IV-VII SEC.)**

MARIO RESTA***

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, ITALIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, REPUBBLICA DI SAN MARINO

Riassunto: L'analisi dei canoni conciliari e delle epistole pontificie (IV-VII secolo) mostra che i cristiani sono stati direttamente coinvolti con gli eventi spettacolari e, nonostante i ripetuti divieti, la danza e la musica rimasero centrali sia in pubblico che in privato (ad esempio, durante le feste matrimoniali), facendo il loro ingresso all'interno dei riti e degli edifici cristiani.

Parole chiave: Canoni conciliari; epistole pontificie; cristiani; danza; musica.

Abstract: The analysis of conciliar canons and papal letters (4th-7th Centuries) shows that Christians were directly involved with spectacular events, even if they should give them up in order to become part of the Christian community. Despite the repeated prohibitions, dance and music are still crucial both in public and in private (*e.g.* the celebration of a marriage) and they are also important in religious rites, thus entering into the Christian buildings.

Keywords: Conciliar canons; papal letters; Christians; dance; music.

* R.E.C.E. (*Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerpta*), c. 60 (G. Pilara (a cura di), *I concili africani*, in A. Di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica, II. I concili latini*, Roma 2014, 166).

** Artigo recebido em 01/06/2015 e aprovado para publicação pelo Conselho Editorial em 30/06/2015.

*** PhD Student in Scienze dell'antichità e del tardoantico (XXX ciclo), Dipartimento di Scienze dell'antichità e del tardoantico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; PhD Student in Scienze storiche (XII ciclo), Scuola Superiore di Studi Storici, Dipartimento di Storia, cultura e storia sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino. E-mail: mario.resta@uniba.it.

1. Introduzione

A partire da quanto è affermato nell'*Epistula ad Diognetum*, in riferimento al II secolo, ovvero che: «[...] i Cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per le città, né per linguaggio e neppure per abbigliamento» ma «[...] seguono le usanze locali per i vestiti, l'alimentazione e il modo di vivere»¹, intendo focalizzare la mia attenzione sul rapporto dei cristiani con la danza, il canto e la musica, cogliendone il radicamento nel vissuto quotidiano e l'influenza nel processo di definizione identitaria cattolica, nonostante la ferma opposizione da parte della gerarchia ecclesiastica, attraverso l'analisi dei canoni conciliari e delle epistole pontificie di IV-VII secolo.

Le ragioni delle proibizioni espresse dalle normative, che andremo a indagare, si possono cogliere da alcune testimonianze letterarie (II-V secolo), da cui emergono i *topoi* della polemica patristica nei confronti di certa musica e danza: dall'attore-ballerino che rappresenta la sintesi del "male", in quanto interprete di molteplici soggetti idolatrici e peccaminosi², all'oscenità e alla connessione con la religiosità e la cultura pagana, di cui sono espressione anche certi strumenti musicali³, all'avversione per queste forme di spettacolo a cui si fece ricorso per parodie anti-cristiane al tempo di Diocleziano⁴, fino ad arrivare alle critiche più intransigenti di Giovanni Crisostomo⁵.

Non solo alla lotta contro il paganesimo ma anche all'opposizione al giudaismo si fece ricorso per opporsi alla danza presente nella cultura giudaica, come testimonia Filone Alessandrino, che descrive ciò che avveniva presso i Terapeuti (una particolare setta giudaica) dopo il pasto sacro, a imitazione delle danze eseguite dai loro padri dopo l'attraversata del Mar

¹ *Diogn.* 5,1; 5,4 (SCh 33 bis, 33)

² *Tat., Orat.* 22 (PG 6, 855-858); cfr. A. Saggiaro, *Dalla pompa diabolica allo spirituale theatrum. Cultura classica e cristianesimo nella polemica dei Padri della Chiesa contro gli spettacoli. Il terzo secolo*, Mythos. Rivista di Storia delle Religioni 8, Palermo, 1996, 39-46.

³ *Clem., Paed.* 2,4,40,1 (SCh 108, 88-89); 2,4,42,2 (SCh 108, 92-93); cfr. B. Leyerle, *Clement of Alexandria on the Importance of Table Etiquette*, *Journal of Early Christian Studies* 3, 1995, 123-141; A. Saggiaro, *Dalla pompa diabolica allo spirituale theatrum cit.*, 69-72; C. Bermond, *La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e simbologia*, Frankfurt am Main 2001, 133-134; C.H. Cosgrove, *Clement of Alexandria and Early Christian Music*, *Journal of Early Christian Studies* 14, 2006, 255-282; L. Lugaresi, *Il teatro di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-IV secolo)*, Brescia 2008, 489-509; M. Resta, *Ὁ Χριστὸς ἀτιμότερος ὀρχηστοῦ φαίνεται παρ' ὑμῶν. Il rapporto dei cristiani con la musica e la danza nella tarda antichità*, *Vetera Christianorum* 51, 2014, 217-218.

⁴ *Arnob., Nat.* 92-93 (PL 5, 271); *Socr., H.E.* 1,6,35 (SCh 477, 74-75); *Gr. Naz., Or.* 2,84 (SCh 247, 200); *Aug., bapt.* 7,53 (CSEL 51, 372-373).

⁵ O. Pasquato, *Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e cristianesimo ad Antiochia e Costantinopoli nel IV secolo*, Roma 1976; G. Nigro, *Musica e canto come fattori d'identità: giudei, pagani e cristiani nell'Antiochia di Giovanni Crisostomo*, *Annali di storia dell'esegesi* 23/2, 2006, 463-480; Lugaresi, *Il teatro di Dio cit.*, 695-812.

Rosso, con un'innegabile somiglianza con le danze misteriche⁶, ed è proprio questo tipo di danze che il Crisostomo cita in chiave denigratoria in una sua omelia⁷.

Se la posizione ufficiale della gerarchia cattolica nei confronti della danza era di ferma ostilità, tutt'altra situazione incontriamo in ambiente gnostico, come risulta dall'apocrifo *Acta Iohannis* (circa 140-150) in cui rintracciamo un tipo di danza circolare compiuta dai seguaci di Gesù attorno al Maestro prima che venisse arrestato⁸, e in altri contesti 'ereticali': i meleziani cantavano inni e danzavano, battendo le mani e agitando numerosi campanelli, così come i priscillianisti e i manichei⁹.

L'attestazione di queste danze rituali, dunque, permette di comprendere come la lotta contro la danza e certo tipo di musica rientri a pieno titolo anche nel tentativo di definire in maniera sempre più netta l'identità cattolica in opposizione ai pagani, agli ebrei e agli 'eretici'¹⁰.

2. Canoni conciliari ed epistole pontificie

A partire dal IV secolo apparve chiaro che contro la frequentazione di ballerini, di ambo i sessi, e l'utilizzo di certi strumenti musicali per accompagnare canzonette leggere, non bastassero più i soli richiami morali, presenti in omelie e opere scritte di varia natura: si giunse infatti a discutere e deliberare tra il IV e il VII secolo, nei vari concili sia greci sia latini, canoni con divieti, minacce di scomunica e severe penitenze, sia per i ballerini e i musicisti che per i semplici spettatori

2.1 Spettatori e teatranti cristiani

La normativa ecclesiastica contro gli spettacoli si sviluppò secondo una duplice direzione: contrastare il fenomeno sia in ambito pubblico¹¹ sia in ambito privato. Non potendo vietare le

⁶ Phil. Alex., *De vita cont.* 83-85 (edd. F. Dumas, P. Miquel, Paris 1963, 142-143); cfr. C. Bermond, *La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene* cit.; Lugaresi, *Il teatro di Dio* cit., 463-489.

⁷ Chrysost., *Jud.* 1,3 (PG 48, 847)

⁸ *A. Io.* 94-96 (*Acta Apostolorum Apocrypha*, edd. R.A. Lipsius, M. Bonnet, II, Leipzig 1891-1903, 197-199)

⁹ O. Pasquato, *Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo* cit., 260.

¹⁰ Resta, *Ὁ Χριστὸς ἀτιμότερος ὄρχηστῶν φαίνεται παρ' ἑμῶν. Il rapporto dei cristiani con la musica e la danza nella tarda antichità* cit., 217-221.

¹¹ Cfr. S.C. Mosna, *Storia della domenica dalle origini agli inizi del sec. V. Problema delle origini e sviluppo. Culto e riposo. Aspetti pastorali e liturgici*, Roma 1969, 184ss.; Pasquato, *Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo* cit., 319ss.; Saggiore, *Dalla pompa diabolica allo spirituale theatrum* cit., 104ss.; A. Saggiore, *Il sacrificio pagano nella reazione al cristianesimo: Giuliano e Macrobio*, *Annali di storia dell'esegesi* 19/1, 2002, 237-254; A. Di Berardino, *Tempo sociale pagano e cristiano nel IV secolo*, in A. Saggiore (a cura di), *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*,

pubbliche rappresentazioni teatrali, dalla produzione canonistica emerge il tentativo di evitare che esse coincidano con le festività cristiane, come si evince dal can. 61¹² del concilio di Cartagine (401) dato che nell'ottava di Pasqua la maggior parte dei credenti confluiva negli ippodromi piuttosto che in chiesa. Questi tentativi erano finalizzati a non indurre in 'tentazione' i fedeli, che, quanto attesta il can. 33¹³ degli *Statuta Ecclesiae Antiqua* (fine V secolo), pur incorrendo nella scomunica continuavano a disertare la chiesa nelle feste comandate per frequentare gli spettacoli; un fenomeno di cui abbiamo traccia almeno fino al VII secolo poiché nel can. 66¹⁴ del concilio in Trullo (691 o 692), vi è uno specifico riferimento alla settimana seguente la Pasqua, indicando l'obbligo di partecipazione ai sacramenti e, viceversa, il netto divieto di organizzare e prendere parte a corse di cavalli e ad altri spettacoli pubblici.

Il divieto di entrare a far parte della comunità cristiana per chiunque lavorasse nel mondo del teatro e della danza, stabilito nella *Traditio Apostolica*¹⁵, nella *Didascalia apostolorum*¹⁶, nelle *Constitutiones Apostolorum*¹⁷ e nel can. 37 attribuito a Basilio¹⁸ viene ribadito con forza nei concili, a cominciare dal can. 62¹⁹ del concilio di Elvira²⁰, secondo cui è necessario rinunciare al proprio

Roma 2005, 109-112; N. Spineto, De spectaculis: *aspetti della polemica antipagana nella normativa imperiale*, in Saggio (a cura di), *Diritto romano e identità cristiana* cit., 215-225.

¹² R.E.C.E., c. 61: «Si deve cercare di ottenere che gli spettacoli dei teatri e degli altri giochi non si svolgano nel giorno di domenica o negli altri giorni fondamentali per la religione cristiana; soprattutto poiché le comunità nell'ottavo giorno di Pasqua si radunano nel circo più che in chiesa, è necessario spostare il giorno del loro sacrificio e, nel caso vi fossero obiezioni in merito, sarà opportuno controllare che nessun cristiano sia costretto a prendere parte a questi spettacoli, ma soprattutto, nel partecipare ad essi, cosa contraria ai precetti di Dio, non vi dovrà essere nessuna ripercussione da parte di alcuno ma, come è opportuno, la libera volontà permetta all'uomo di comportarsi secondo gli insegnamenti divini. Infatti si deve considerare soprattutto il pericolo dei corporati che contro i precetti di Dio sono costretti ad andare agli spettacoli con gran timore» (tr. it. di M. Corti, G. Pilara (a cura di) *Concili africani*, in A. Di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini, 4. I concili africani*, Roma 2014, 167).

¹³ S.E.A. (*Statuta Ecclesiae Antiqua*), c. 33: «Se uno nel giorno solenne non si cura l'assemblea ecclesiale e va agli spettacoli, sia scomunicato» (tr. it. di M. Spinelli (a cura di), *Concili gallici del IV secolo e "Statuta ecclesiae antiqua"*, in A. Di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 2. I concili gallici*, vol. 1, Roma 2010, 101).

¹⁴ *Conc. Trull.*, c. 66: «Bisogna che i fedeli, a partire dal giorno della resurrezione di Cristo nostro Dio fino alla nuova domenica, frequentino le sante chiese, gioendo in Cristo e celebrando con salmi, inni e odi spirituali, applicandosi alla lettura delle divine scritture e godendo dei santi misteri: così risorgeremo, infatti, in Cristo e saremo esaltati con lui. In detti giorni, dunque, non abbiano luogo corse di cavalli né spettacoli pubblici» (tr. it. di C. Noce (a cura di), *Concili ecumenici*, in A. di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. I. I concili greci*, Roma 2006, 151)

¹⁵ *Trad. apost.*, XVI (Sch 11, 45).

¹⁶ *Did. ap.*, IV 6,2 (*Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, ed. F.X. Funk, I, Torino 1964, 224)

¹⁷ *Const. apost.*, VIII 32,9 (*Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, ed. F.X. Funk, I, cit., 535).

¹⁸ W. Riedel, *Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien*, Leipzig 1900, 257.

¹⁹ *Conc. Elib.* c. 62: «Se un auriga o un attore comico volesse convertirsi, per prima cosa deve rinunciare a svolgere il suo mestiere, e solo allora può essere accolto nella chiesa con l'impegno di non tornare più a esercitarlo; se contro il divieto cercherà di esercitarlo di nuovo, sia espulso dalla chiesa» (tr. it. di F. Gori (a cura di), *Concili spagnoli*, in A. Di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini, 3. I concili spagnoli*, vol.1, 63).

²⁰ La storicità di questo concilio è ancora discussa: cfr. M. Meigne, *Concile ou collection d'Elvire?*, *Revue d'histoire ecclésiastique* 70, 1975, 361-387; J. Vilella, P.-E. Barreda, *Los cánones de la Hispania atribuidos a un concilio iberitano: estudio filológico*, in *I canoni della cristianità occidentale. Secoli III-V*, Roma 2002, 545-579; M. Sotomayor, T. Berdugo, *Valoración de las actas*, in M. Sotomayor, J. Fernández (coords.), *El concilio de Elvira y su tiempo*, Granada 2005, 96-114; J. Vilella, P.-E. Barreda, *¿Cánones del Concilio de Elvira o cánones pseudoiberitanos?*, *Augustinianum* 46/2, 2006, 285-

mestiere di ballerino e attore per divenire cristiani; in caso contrario si incorre nella scomunica come stabilito dal can. 5²¹ del concilio di Arles del 314. Si tratta di divieti non sempre accolti dal popolo se il vescovo di Roma Damaso (366-384), in un'epistola ai vescovi della Gallia²², esprime preoccupazione in merito a coloro che, già battezzati, non hanno rinunciato a preparare giochi o parteciparvi, aspirando addirittura all'episcopato. La questione degli *histriones* divenuti cristiani è oggetto di discussione anche durante il concilio di Cartagine del 401, ordinando espressamente a tutti costoro, per i quali andava garantita la protezione contro ogni forma di ripercussione (can. 61)²³, di abbandonare il proprio lavoro (can. 63)²⁴, soprattutto se si trattava di figli dei sacerdoti, come precisato nel can. 15 del concilio di Cartagine del 419²⁵.

Le prescrizioni nei confronti dei teatranti cristiani non avevano solo lo scopo di condannare moralmente il mestiere, ma erano un vero e proprio tentativo di isolamento sociale, vista la posizione di potere acquisita nel V-VI secolo dalla gerarchia ecclesiastica, che vietava severamente ai cristiani di aver rapporti con gli scomunicati e rintracciamo conferma di tale obiettivo nel can. 20 del concilio di Arles (442-506)²⁶.

Dal raffronto della produzione canonistica fin qui considerata, possiamo renderci conto di come i cristiani siano integrati in un contesto culturale e quotidiano ancora caratterizzato da usi, costumi e abitudini di vita legati alla tradizione antica e pagana, che, a livello popolare, non mostra cedimento alcuno.

373; M. Sotomayor, T. Berdugo, *Los cánones del Concilio de Elvira: una réplica*, Augustinianum 48/2, 2008, 369-434, J. Vilella, P.-E. Barreda, *Un decenio de investigación en torno a los cánones pseudoilberitanos: nueva respuesta a la crítica unitaria*, Revue d'histoire ecclésiastique 108/1, 2013, 300-336.

²¹ *Conc. Arles. I*, c. 5: «Riguardo ai teatranti si è deciso che anche loro, finché recitano, siano esclusi dalla comunione» (Spinelli, *Concili gallici del IV secolo e "Statuta ecclesiae antiqua"* cit., 38-39).

²² Damas., *Ad Gallos ep.* 13: «Quando, infatti, costoro [...] si impegnano a preparare i giochi, o partecipano a quelli che sono stati preparati, se si associano in un secondo momento a quelle cose a cui avevano rinunciato, hanno stravolto l'insegnamento che ci è stato tramandato su ciò che è doveroso osservare. Si mostreranno molto migliori se non aspireranno all'episcopato, ma, facendo penitenza per tutto quello che hanno fatto, passato un certo periodo di tempo, saranno degni di partecipare all'altare» (tr. it. di T. Sardella (a cura di), *Decretali e concili romani*, in A. Di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 1. Decretali, concili romani e canoni di Serdica*, Roma 2008, 47).

²³ R.E.C.E., c. 61 (Conti, Pilara, *Concili africani* cit., 167).

²⁴ R.E.C.E., c. 63: «Inoltre, bisogna chiedere che chi sia giunto dal mestiere del teatro alla grazia della cristianità, rimanga libero da quella macchia e non sia nuovamente indotto o costretto da qualcuno ad esercitarla nuovamente» (Conti, Pilara, *Concili africani* cit., 167).

²⁵ *Conc. Carth.*, c. 15: «[...] Inoltre i figli dei vescovi e dei membri del clero non devono dare né assistere a spettacoli mondani» (Conti, Pilara, *Concili africani* cit., 124-125).

²⁶ *Conc. Arles. II*, c. 20: «Riguardo agli aurighi del circo che sono cristiani, si è deciso che, finché guidano, rimangano separati dalla comunione» (tr. it. di R. Barcellona (a cura di), *Concili gallici del V secolo*, in A. Di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 2. I concili gallici*, vol. 1, 171).

2.2 Danza e musica durante i banchetti dei cristiani

Nella misura in cui il cristianesimo, dopo l'editto di Tessalonica del 380, diventa religione ufficiale dell'impero, l'opposizione agli spettacoli tende ad assumere toni sempre più radicali con la pretesa di bandire certe forme di spettacolo sia dallo spazio pubblico come abbiamo visto, sia da quello privato e infatti già nel 310 in un'epistola il vescovo di Roma Eusebio invitava i vescovi a limitarsi a pasti modesti e non permettere lo svolgimento di *ludicra spectacula* durante i convivi²⁷ e, a tal proposito, nel corso del concilio di Laodicea (fine IV secolo) è posto all'ordine del giorno il particolare problema delle feste e dei banchetti matrimoniali cristiani²⁸, con l'imposizione di forti restrizioni nei canoni 53²⁹ e 54³⁰. Nel primo caso ci si rivolge genericamente ai cristiani che prendono parte alle feste matrimoniali, durante le quali non deve essere consentito danzare o ballare (*βαλλίσειν; ὀρχεῖσθαι*) ma solo cenare o fare colazione decorosamente come si addice ai cristiani; nel secondo canone si fa menzione esclusiva dei ministri consacrati o chierici, ai quali è vietato assistere agli spettacoli durante i matrimoni o i banchetti e sono obbligati ad alzarsi e andarsene prima dell'ingresso degli attori. Quanto accadeva durante le feste nuziali è descritto, seppur per sommi capi, negli identici canoni 11³¹ e 39³², approvati dai rispettivi concili di Vannes (461-491) e Agde (506), in cui i banchetti nuziali sono definiti consessi nei quali si intonano canti erotici e lascivi (*amatoria cantantur et turpia*) e i turpi movimenti dei corpi sono esaltati da cori e danze (*obscei motus corporum choris et saltibus efferuntur*), contaminando occhi e orecchie soprattutto dei chierici, che a tali conviti non devono

²⁷ *De ep. Eus.: Oportet episcopum moderatis epulis contentum esse, suosque convivas ad comedendum et bibendum non urgere. Removeantur ab eius convivio cuncta turpitudinis argumenta: non ludicra spectacula, non acroamatum vaniloqua, non fatuorum stultiloquia, non scurrilium admittantur praestigia* (PL 6, 28).

²⁸ Cfr. M. Bonaria, *La musica conviviale dal mondo latino antico al Medioevo*, in *Spettacoli conviviali dall'antichità classica alle corti italiane del '400*, Atti del VII Convegno del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, Viterbo 1983, 119-147; S. Pietrini, *Spettacoli e immaginario teatrale nel Medioevo*, Roma 2001; A. Maraschi, *Un banchetto per sposarsi. Matrimonio e rituali alimentari nell'Occidente altomedievale*, Spoleto 2014, 263-279.

²⁹ *Conc. Laod.*, c. 53: «I cristiani che vanno ai matrimoni non devono danzare o ballare, ma devono cenare o fare colazione decorosamente come si addice ai cristiani» (tr. it di C. Dell'Osso (a cura di), *Concili particolari*, in Di Bernardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. I. I concili greci*, Roma 2006, 349).

³⁰ *Conc. Laod.*, c. 54: «I ministri consacrati o i chierici non devono assistere a certi spettacoli durante i matrimoni o durante i banchetti, ma devono alzarsi andarsene prima dell'ingresso degli attori di questi spettacoli» (Dell'Osso, *Concili particolari* cit., 351).

³¹ *Conc. Vent.*, c. 11: «Presbiteri, diaconi, suddiaconi – ovvero in ordine coloro ai quali non è consentito di prendere moglie –, devono evitare anche altrui banchetti nuziali, e non mischiarsi a quei consessi, dove si intonano canti erotici e lascivi, o turpi movimenti dei corpi sono esaltati da cori e danze, per non contaminare con il contagio di spettacoli e parole sconce gli occhi e le orecchie destinati ai sacri misteri» (Barcellona, *Concili gallici del V secolo* cit., 211).

³² *Conc. Agath.*, c. 39 (Barcellona, *Concili gallici del V secolo* cit., 235).

prendere parte come ribadito nel can. 60³³ del concilio di Braga (572).

Sia in Oriente sia in Occidente canti licenziosi e osceni movimenti di corpi costituivano manifestazioni ordinarie per i festeggiamenti di un matrimonio, ma assolutamente non adeguati ai membri del clero e ai comuni cristiani, tenuti a non prendere parte agli intrattenimenti di tipo spettacolare. Tale ordine è indirizzato sia a ecclesiastici sia a laici, soprattutto se neofiti, come è stabilito nel cann. 24³⁴ e 75³⁵ degli *Statuta Ecclesiae Antiqua* (fine V secolo) e nel can. 40³⁶ del concilio di Auxerre (561-605).

Una conferma decisamente eloquente di ciò che avveniva durante le feste dei matrimoni e a che tipo di spettacoli si assistesse è fornita da Giovanni Crisostomo, in un'omelia sull'*Epistola I ad Corinthios*: danze, cori, canti profani, parole disoneste, eccessi e orge di ogni genere e ogni specie di seduzione diabolica³⁷. Tutto ciò si riferisce agli spettacoli mimici, la cui presenza durante i festeggiamenti nuziali è provata ancora nel VII secolo, con i canoni 24³⁸ e 51³⁹ approvati durante il Concilio in Trullo (691 o 692), in cui viene ribadita la proibizione per sacerdoti o monaci e laici di assistere agli spettacoli mimici e pantomimici, di cantare e ballare, oltre che di andare all'ippodromo e a teatro.

2.3 Danza e musica negli edifici e riti religiosi cristiani

Per quanto da parte della gerarchia forte fosse l'insistenza nel tentare di limitare le *saltationes sceleratissimorum* e altre manifestazioni spettacolari e conviviali, che avevano luogo anche durante gli anniversari dei martiri e nei luoghi sacri oltre che nei villaggi e nelle piazze come

³³ *Conc. Brac. II*, c. 60: «Non sia lecito ai vescovi o ai chierici assistere a spettacoli durante i conviti o i banchetti nuziali, ma bisogna che, prima che tali spettacoli iniziano, essi si alzino e si allontanino» (Gori, *Concili spagnoli* cit., 237).

³⁴ *S.E.A.*, c. 24: «I neofiti si astengano per un po' dai pasti di una certa abbondanza, dagli spettacoli o dall'uso del matrimonio» (Spinelli, *Concili gallici del IV secolo e "Statuta Ecclesiae Antiqua"* cit., 99).

³⁵ *S.E.A.*, c. 75: «Se un clerico canta mentre si dà ai banchetti dev'essere richiamato al dovere [...]» (Spinelli, *Concili gallici nel IV secolo e "Statuta Ecclesiae Antiqua"* cit., 105).

³⁶ *Syn. Dioec. Autis.*, c. 40: «Non è permesso ad un presbitero di cantare o danzare in un banchetto» (tr. it. di P. Pellegrini (a cura di), *Concili gallici del VI-VII secolo*, in A. Di Berardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 2. I concili gallici*, vol. 2, Roma 2011, 297).

³⁷ Chrysost., *Hom. in I Cor.* 12,5 (PG 61, 102-103).

³⁸ *Conc. Trull.*, c. 24: «Non sia permesso a uno che appartiene al rango sacerdotale o a un monaco di andare alle corse dei cavalli o di assistere agli spettacoli teatrali. Ma anche nel caso in cui un chierico venisse invitato a nozze, all'entrata dei giochi per il divertimento "si alzi e se ne vada subito", poiché così comanda l'insegnamento dei padri. Se qualcuno viene sorpreso a farlo, smetta o sia deposto» (Noce, *Concili Ecumenici* cit., 23).

³⁹ *Conc. Trull.*, c. 51: «Questo santo sinodo ecumenico vieta assolutamente i cosiddetti mimi e i loro spettacoli e, inoltre, i combattimenti di bestie feroci nei circhi e le danze teatrali. Se qualcuno disprezzasse il presente canone e si dedicasse a qualcuna di queste attività proibite, se chierico, venga deposto, se laico scomunicato» (Noce, *Concili Ecumenici* cit., 141).

attestato nel can. 60⁴⁰ del concilio di Cartagine del 401, al fine di evitare qualsiasi influenza sui cristiani, tuttavia usanze e pratiche tipiche del mondo teatrale e dello spettacolo fecero il loro ingresso anche all'interno di edifici e riti religiosi cristiani⁴¹. Era usanza nel mondo pagano, per esempio, acclamare l'oratore e il declamatore e i cristiani, che provenivano dal paganesimo, introdussero questa abitudine in chiesa. Contro questa mescolanza, Crisostomo, come altri esponenti della Chiesa, espresse con particolare severità il rifiuto dell'applauso come di altre pratiche, minacciando di scomunicare i fedeli avvezzi a questo tipo di manifestazioni, equiparando gli stessi, con evidente esagerata intransigenza, a fornicatori, adulteri e omicidi⁴². Mutuata dal teatro, in ambito liturgico, è anche la danza, che Crisostomo condanna con forza, individuando in essa la presenza del demonio⁴³. Egli si appella alle danze celesti, sostenendo che Dio ha dato agli uomini i piedi perché un giorno possano unirsi ai cori degli angeli.

Nonostante la lotta della gerarchia, danze e canti rituali, le cui origini si perdono nel tempo, sono per i cristiani naturale strumento per sopperire all'atavico bisogno di unione al mistero divino, che si manifesta anche con il costume secolare di seguire con danze, musiche e canti persino i funerali, durante i quali risuonavano le cantilene e le nenie lamentose e lugubri di donne prezzolate e non, che avrebbero sentito di mancare al proprio dovere se, spinte dai sacerdoti, avessero cessato di rendere ai defunti questo omaggio⁴⁴.

Di queste radicate abitudini abbiamo riprova nei canoni approvati dai concili tenutisi tra la fine del IV e del VII secolo, infatti, dal can. 15 del concilio di Laodicea, secondo cui solo i cantori sono autorizzati a cantare in chiesa, viene la conferma di quanto per un semplice

⁴⁰ R.E.C.E., can. 60: «Si deve chiedere che, poiché in molti luoghi contrariamente ai precetti divini si organizzano banchetti, sulla scia dell'errore dei pagani, a tal punto che ora i cristiani sono costretti dai pagani a celebrare ciò – per la qual cosa ai tempi degli imperatori cristiani sembra ci sia stata un'altra persecuzione tenuta nascosta –, ordinino che siano vietate tali pratiche e che dalle città e dai territori siano impedito con l'imposizione di una pena, soprattutto perché [i pagani] non temono di compiere tali pratiche durante l'anniversario dei beatissimi martiri in molte città e negli stessi luoghi sacri; anche in questi giorni, cosa che si ha pudore a dire, organizzano balli assai scellerati per i villaggi e per le piazze, così che l'onore matrimoniale ed il pudore delle innumerevoli donne, che con devozione giungono al sacro giorno, sia messo a rischio da coloro che vivono nella lascivia e nelle ingiustizie, affinché essi non si accostino quasi alla santa religione» (Conti, Pilara, *Concili africani* cit., 165-167).

⁴¹ Cfr. M. Harl, *La dénonciation des festivités profanes dans le discours épiscopal et monastique, en Orient chrétien, à la fin du IV^e siècle*, in F. Dunand et al., *La fête, pratique et discours: D'Alexandrie hellénistiques à la Mission de Besançon*, Paris 1982, 123-147; O. Pasquato, *I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e città*, Roma 2006; Nigro, *Musica e canto come fattori d'identità* cit.; E. Soler, *La sacré et la salut à Antioche au IV^e siècle apr. J.-C. Pratiques festives et comportements religieux dans processus de Christianisation de la cité*, Beyrouth 2006.

⁴² Chrysost., *Hom. in Mt.* 17,7 (PG 57, 263-264).

⁴³ Chrysost., *Hom. in Mt.* 48,3 cit., 489-491.

⁴⁴ Chrysost., *Hom. in Heb.* 4,5 (PG 63, 44). Cfr. E. De Martino, *Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria*, Torino 2008 (ed. or. Torino 1958); K.E. Corley, *Maranatha. Women's Funerary Rituals and Christian Origins*, Minneapolis 2010; A. Destro, M. Pesce, *Il racconto e la Scrittura. Introduzione alla lettura dei Vangeli*, Roma 2014, 61.

cristiano la propria espressione religiosa e spirituale fosse naturalmente legata al canto⁴⁵.

Non solo al canto ma anche alle danze, sotto gli effetti dell'alcool, i cristiani facevano ricorso per adempiere i propri voti all'interno degli edifici sacri (can. 12⁴⁶ del concilio di Orléans del 533), in cui venivano allestiti banchetti allietati da musiche e canti (can. 9⁴⁷ del concilio di Auxerre, che si è svolto tra 561-605).

Particolarmente forte, ancora alla fine del VI secolo, è la connessione delle espressioni corporali e canore con il culto dei defunti e con le feste. Nel concilio di Toledo (589) i vescovi vengono incaricati di porre fine a ogni sorta di danza e canto disonesto durante le feste (can. 23)⁴⁸, i funerali e nei giorni di commemorazione dei defunti (can. 22)⁴⁹, nel corso dei quali i cristiani, sia clerici sia laici, manifestavano il proprio rispetto e dolore per la scomparsa di una persona cara con danze, canti, declamazione di poesie funebri e battendosi il petto, e dal can. 19⁵⁰ del concilio di Chalons (647-653) siamo informati del ricorso a *obscina et turpea cantica*, per di più supportati *cum choris foemineis*, per la commemorazione dei martiri e la dedica delle basiliche.

Appare chiaro che i cristiani, esprimendo spontaneamente la devozione nei confronti di un defunto o di un martire e la gioia in connessione a un avvenimento o celebrazione religiosa, facessero ricorso a espressioni canore e di giubilo considerate inaccettabili, per i toni e i contenuti, da parte della gerarchia, come leggiamo anche nel can. 75⁵¹ del concilio in Trullo, in

⁴⁵ *Conc. Laod.*, c. 15: «Coloro che devono cantare sull'ambone. Ad eccezione dei cantori istituiti, che salgono sull'ambone e cantano dal lezionario, non deve cantare nessun altro in chiesa» (Dell'Osso, *Concili particolari* cit., 341).

⁴⁶ *Conc. Aurel.*, c. 12: «Nessuna adempia il suo voto in chiesa cantando, bevendo o divertendosi, poiché Dio è piuttosto irritato che placato da tali voti» (Pellegrini, *Concili gallici del VI-VII secolo* cit., 115).

⁴⁷ *Syn. Dioec. Autis.*, c. 9 (CCL 148A, 266): «Non è permesso al coro dei laici o delle giovani eseguire dei canti in chiesa, né in chiesa allestire banchetti poiché sta scritto: *La mia casa sarà chiamata casa di preghiera*» (Pellegrini, *Concili gallici del VI-VII secolo* cit., 293).

⁴⁸ *Conc. Tolet. III*, c. 23: «Deve essere sradicata la consuetudine irreligiosa, che il popolo è solito praticare nelle solennità dei santi, secondo la quale il popolo, che dovrebbe dedicarsi ai divini servizi, si intrattiene a ballare e a cantare turpemente, non soltanto recando danno a sé stesso, ma disturbando anche la celebrazione dell'ufficio religioso; il santo concilio demanda ai vescovi e ai giudici il compito di eliminare questa consuetudine da tutta la Spagna» (Gori, *Concili spagnoli* cit., 289-291).

⁴⁹ *Conc. Tolet. III*, c. 22: «I corpi di tutti i religiosi che, per chiamata divina, lasciano questa vita, devono essere portati alla sepoltura esclusivamente con Salmi e con le voci dei cantori dei Salmi; proibiamo assolutamente, infatti, il canto funebre che si è soliti cantare per i defunti e per i peccatori, per i quali i parenti e i servi si battono il petto. [...] il vescovo faccia il possibile per proibire questo comportamento a tutti cristiani; in ogni caso per i religiosi stabiliamo che non ci si deve comportare il modo diverso da quello che abbiamo prescritto; infatti così si deve dare sepoltura in tutto il mondo ai cristiani defunti» (Gori, *Concili spagnoli* cit., 289).

⁵⁰ *Conc. Cabil.*, c. 19: «Certamente accadono tanti abusi e, se non sono corretti fin quando sono lievi, diventano più spesso molto gravi. È ben noto a tutti quanto è stato decretato: le persone che durante le dediche delle basiliche o le feste dei martiri affluiscono a questa solennità cantando canzoni oscene e vergognose sembrano cantare con i cori delle donne cose certamente indecenti, mentre dovrebbero pregare e ascoltare i chierici che salmodiano. Onde conviene che i vescovi del luogo debbano allontanarli e cacciarli dagli stessi atri, dai recinti delle basiliche o i portici delle stesse basiliche e, se rifiutano di correggersi volontariamente, devono essere scomunicati o sopportare il pungolo della disciplina» (Pellegrini, *Concili gallici del VI-VII secolo* cit., 332-333).

⁵¹ *Conc. Trull.*, c. 75: «Noi vogliamo che coloro i quali vanno nelle chiese per cantare non producano suoni sguaiati

cui si puntualizza che coloro i quali vanno in chiesa per cantare non devono produrre suoni sguaiati, emettere grida e usare testi non adatti ma, al contrario, sono tenuti a presentare con grande cura e compunzione salmodie al Signore.

3. Conclusione

I primi cristiani provenivano dal mondo giudaico e pagano e, in mancanza di scuole e istituzioni specificamente cristiane, l'educazione dei figli era affidata ai soli genitori⁵², garantendo, nei fatti, la sopravvivenza dell'originario *modus vivendi*, talvolta, più o meno frequentemente, rivestito di atteggiamenti cristiani.

A partire dall'analisi di alcune fonti patristiche, dal II al V secolo, abbiamo colto i *topoi* dell'opposizione di matrice cristiana alla musica e alla danza, che, oltre ad essere considerate oscene, rimangono una delle espressioni più evidenti del legame con la religiosità e la cultura pagane, in chiara antitesi con la società immaginata e proposta dai Padri. Cercare di eliminare la danza e certa musica dalla vita, sia pubblica sia privata, dei cristiani, significava non solo cancellare le tracce di paganesimo ancora presenti ma anche 'rompere' con l'ebraismo, data la presenza delle danze e degli strumenti musicali nell'Antico Testamento e nel contesto del giudaismo alessandrino, e 'respingere' le influenze degli ambienti 'ereticali', in cui erano diffuse le danze rituali.

I canoni conciliari e le epistole pontificie attestano l'esistenza di cristiani direttamente coinvolti nelle manifestazioni spettacolari, a cui dovrebbero necessariamente rinunciare per poter far parte della comunità cristiana. Tuttavia, nonostante i ripetuti divieti, la danza e la musica risultano essere una costante sia in contesti pubblici e privati, come in occasione dei festeggiamenti per un matrimonio, sia durante riti religiosi, entrando così all'interno degli edifici cristiani.

Dal punto di vista socio-antropologico, la nostra ricerca conferma quanto connaturato all'uomo sia l'uso della danza e della musica, soprattutto se connotato di un significato religioso e in connessione alla dimensione del 'sacro'. Ci furono infatti cristiani che credettero, con semplicità, che le proprie danze fossero gradite ai martiri e ai santi; basti pensare a ciò che

e non forzino la natura ad emettere grida, e non usino testi che non sono adatti e appropriati per la chiesa, ma presentino con grande cura e compunzione tali salmodie al Signore, che vede ciò che è nascosto: la parola sacra, infatti, ci insegna "che i figli di Israele saranno pii"» (Noce, *Concili Ecumenici* cit., 155).

⁵² Cfr. J.A. Jungmann, *La liturgia des premiers siècles jusqu'à l'époque de Grégoire le Grand*, Paris 1962, 255.

accadde alla morte dell'imperatore Licinio, in seguito alla quale così grande era la gioia dei cristiani, che si diedero a celebrare feste con danze corali e, fuori di sé dalla gioia, rendevano grazie, prima di tutto, al Signore, com'era stato loro insegnato, e poi all'imperatore piissimo e ai suoi figli⁵³.

Nella lotta contro paganesimo, giudaismo ed 'eresie', dunque, va inserita anche la polemica contro queste forme di spettacolo, che destavano una grande preoccupazione nei Padri come Crisostomo. Egli a più riprese denuncia quei cristiani pervicacemente attaccati a tali pratiche tanto da tenere «il Cristo in minor stima di un ballerino»⁵⁴, spendendo tante parole vane per compiacersi di mimi e pantomimi preferiti e, viceversa, senza saper rispondere ad alcuna domanda riguardo alla propria fede, perché poco preparati e distratti da questo tipo di facezie, contravvenendo a quanto scritto nella *Prima lettera di Pietro*: «siate sempre pronti a dar risposta a chiunque vi chieda ragione della speranza che è in voi»⁵⁵.

Con questa indagine, dunque, abbiamo cercato di ricostruire un aspetto particolare del vissuto dei primi cristiani, in linea con la più che trentennale attività di ricerca della scuola cristianistica barese, caratterizzata – come sottolineato da Manlio Simonetti in occasione del cinquantennale della rivista *Vetera Christianorum*⁵⁶ diretta da Giorgio Otranto e Carlo Carletti – da un'ideale tensione a cogliere temi e aspetti portanti della cultura cristiana nella loro incidenza nel tessuto sociale e nella vita quotidiana all'interno delle antiche comunità cristiane, perché la realtà ecclesiale, come ogni forma di collettività, è caratterizzata da usi, costumi, atteggiamenti mentali, stili di vita, concezioni e tradizioni che si riflettono nel vissuto quotidiano.

⁵³ Euseb. Caes., *H.E.* 10,9,7 (SCh 55, 120).

⁵⁴ Chrysost., *Hom. in Io.* 17,4, cit., 112 (trad. A. Del Zanna, I, Roma 1969, 161).

⁵⁵ 1 Pt 3,15.

⁵⁶ M. Simonetti, *Cinquant'anni di Vetera Christianorum e di ricerca anticristianistica in Italia*, *Vetera Christianorum* 50, 2013, 8.

Referências Bibliográficas

- Acta Apostolorum Apocrypha*, edd. R.A. Lipsius, M. Bonnet, II, Leipzig 1891-1903.
- ARNOBIUS, *Adversus nationes*, PL 5.
- AUGUSTINUS, *De baptismo*, CSEL 51.
- BERMOND, C., *La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e simbologia*, Frankfurt am Main 2001.
- BONARIA, M., *La musica conviviale dal mondo latino antico al Medioevo*, in *Spettacoli conviviali dall'antichità classica alle corti italiane del '400*, Atti del VII Convegno del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, Viterbo 1983, 119-147.
- CLEMENS ALEXANDRINUS, *Paedagogus*, SCh 108.
- CORLEY, K.E., *Maranatha. Women's Funerary Rituals and Christian Origins*, Minneapolis 2010.
- COSGROVE, C.H., *Clement of Alexandria and Early Christian Music*, *Journal of Early Christian Studies* 14, 2006, 255-282.
- De epistula Eusebii*, PL 6.
- DE MARTINO, E., *Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria*, Torino 2008 (ed. or. Torino 1958).
- DESTRO, A., PESCE, M., *Il racconto e la Scrittura. Introduzione alla lettura dei Vangeli*, Roma 2014.
- DI BERARDINO, A. (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. I. I concili greci*, Roma 2006.
- DI BERARDINO, A. (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 1. Decretali, concili romani e canoni di Serdica*, Roma 2008.
- DI BERARDINO, A. (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 2. I concili gallici*, vol. 1, Roma 2010.
- DI BERARDINO, A. (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 2. I concili gallici*, vol. 2, Roma 2011.
- DI BERARDINO, A. (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica, II. I concili latini, 3. I concili spagnoli*, vol.1, Roma 2013.
- DI BERARDINO, A. (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica, II. I concili latini, 4. I concili africani*, Roma 2014.
- FUNK, F.X. (ed), *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, I, Torino 1964.
- Epistula ad Diognetum*, SCh 33 bis.
- EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia ecclesiastica*, SCh 55.

- GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio II. Apologetica*, SCh 247.
- HARL, M., *La denunciation des festivités profanes dans le discours épiscopal et monastique, en Orient chrétien, à la fin du IV^e siècle*, in DUNAND, F., ET AL., *La fête, pratique et discours: D'Alexandrie hellénistiques à la Mission de Besançon*, Paris 1982, 123-147.
- IOHANNES CHRYSOSTOMUS, *Advesus judoeos orationes*, PG 48.
- IOHANNES CHRYSOSTOMUS, *Homiliae in epistula I ad Corinthios*, PG 61.
- IOHANNES CHRYSOSTOMUS, *Homiliae in epistula ad Hebraeos*, PG 63.
- IOHANNES CHRYSOSTOMUS, *Homiliae in Iohannem*, trad. A. Del Zanna, I, Roma 1969.
- IOHANNES CHRYSOSTOMUS, *Homiliae in Mattheum*, PG 57.
- JUNGSMANN, J.A., *La liturgie des premiers siècles jusqu'à l'époque de Grégoire le Grand*, Paris 1962, 255.
- LEYERLE, B., *Clement of Alexandria on the Importance of Table Etiquette*, Journal of Early Christian Studies 3, 1995, 123-141.
- LUGARESÌ, L., *Il teatro di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-IV secolo)*, Brescia 2008.
- MARASCHI, A., *Un banchetto per sposarsi. Matrimonio e rituali alimentari nell'Occidente altomedievale*, Spoleto 2014, 263-279.
- MEIGNE, M., *Concile ou collection d'Elvire?*, Revue d'histoire ecclésiastique 70, 1975, 361-387
- MOSNA, S.C., *Storia della domenica dalle origini agli inizi del sec. V. Problema delle origini e sviluppo. Culto e riposo. Aspetti pastorali e liturgici*, Roma 1969
- NIGRO, G., *Musica e canto come fattori d'identità: giudei, pagani e cristiani nell'Antiochia di Giovanni Crisostomo*, Annali di storia dell'esegesi 23/2, 2006, 463-480.
- PASQUATO, O., *Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e cristianesimo ad Antiochia e Costantinopoli nel IV secolo*, Roma 1976.
- PASQUATO, O., *I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e città*, Roma 2006.
- PHILO ALEXANDRINUS, *De vita contemplativa*, edd. F. Dumas, P. Miquel, Paris 1963.
- PIETRINI, S., *Spettacoli e immaginario teatrale nel Medioevo*, Roma 2001.
- RESTA, M., *Ὁ Χριστὸς ἀτιμότερος ὀρχηστοῦ φαίνεται παρ' ἡμῶν. Il rapporto dei cristiani con la musica e la danza nella tarda antichità*, Vetera Christianorum 51, 2014, 215-237.
- RIEDEL, W., *Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien*, Leipzig 1900.
- SAGGIORO, A., *Dalla pompa diabolica allo spirituale theatrum. Cultura classica e cristianesimo nella polemica dei Padri della Chiesa contro gli spettacoli. Il terzo secolo*, Mythos. Rivista di Storia delle Religioni 8, Palermo, 1996.

- SAGGIORO, A., *Il sacrificio pagano nella reazione al cristianesimo: Giuliano e Macrobio*, *Annali di storia dell'esegesi* 19/1, 2002, 237-254
- SAGGIORO, A. (a cura di), *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*, Roma 2005.
- SIMONETTI, M., *Cinquant'anni di Vetera Christianorum e di ricerca anticristianistica in Italia*, *Vetera Christianorum* 50, 2013.
- SOCRATES SCHOLASTICUS, *Historia ecclesiastica*, SCh 477.
- SOLER, E., *La sacré et la salut à Antioche au IV^e siècle apr. J.-C. Pratiques festives et comportements religieux dans processus de Christianisation de la cité*, Beyrouth 2006.
- SOTOMAYOR, M., BERDUGO, T., *Los cánones del Concilio de Elvira: una réplica*, *Augustinianum* 48/2, 2008, 369-434.
- SOTOMAYOR, M., BERDUGO, T., *Valoración de las actas*, in SOTOMAYOR, M., FERNÁNDEZ, J. (coords.), *El concilio de Elvira y su tiempo*, Granada 2005, 96-114.
- TATIANUS, *Oratio ad Graecos*, PG 6.
- Traditio apostolica*, SCh 11.
- VILELLA, J., BARREDA, P.-E., *Los cánones de la Hispana atribuidos a un concilio iberitano: estudio filológico*, in *I canoni della cristianità occidentale. Secoli III-V*, Roma 2002, 545-579
- VILELLA, J., BARREDA, P.-E., *¿Cánones del Concilio de Elvira o cánones pseudoiberitanos?*, *Augustinianum* 46/2, 2006, 285-373
- VILELLA, J., BARREDA, P.-E., *Un decenio de investigación en torno a los cánones pseudoiberitanos: nueva respuesta a la crítica unitaria*, *Revue d'histoire ecclésiastique* 108/1, 2013, 300-336.

Universidade Católica de Petrópolis
Centro de Teologia e Humanidades
Rua Benjamin Constant, 213 – Centro – Petrópolis
Tel: (24) 2244-4000
synesis@ucp.br
<http://seer.ucp.br/seer/index.php?journal=synesis>



RESTA, Mario. SALTATIONES SCCELERATISSIMORUM: LA MUSICA E LA DANZA NEI CANONI CONCILIARI E NELLE EPISTOLE PONTIFICIE (IV-VII SECOLO). *Synesis*, v. 7, n. 1, p. 116-123, jun. 2015. ISSN 1984-6754. Disponível em: <http://seer.ucp.br/seer/index.php?journal=synesis&page=article&op=view&path%5B%5D=780>. Acesso em: 30 Jul. 2015.
